



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005195 - 22/04/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:af

Roma, 22 APR. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di
Biella
Via Duomo, 3
13900 Biella

Inviato a mezzo email

Oggetto: PO 49/2016_Cancellazione_decorrenza effetti

In data 4 febbraio 2016 è pervenuto da parte dell'Ordine di Biella un quesito in materia di decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo. In particolare, l'Ordine chiede di sapere se può essere accolta la domanda di cancellazione dall'Albo a far data dal 31/12/2015, presentata da un iscritto in data 28 gennaio 2016, dunque rivolta ad ottenere un effetto retroattivo della delibera. Inoltre, chiede di sapere quali contributi dovranno essere eventualmente corrisposti.

In via ordinaria il provvedimento di cancellazione dall'Albo dispiega i suoi effetti a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'Ordine. Questo, in applicazione del principio generale del diritto amministrativo per il quale, se la legge non dispone diversamente, gli effetti di un provvedimento decorrono dal momento del perfezionamento dell'atto.

Tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo, come nel caso di delibera di cancellazione dall'Albo su istanza dell'iscritto. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, (quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale) l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: "l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo" (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in *Cons. Stato* 1993, I, 1471).

Con riferimento specifico alla possibile retroattività della cancellazione su istanza si è sempre evidenziato che essa può essere disposta ma che deve anche essere valutata con particolare prudenza, al fine di salvaguardare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte (come, ad esempio, l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'Albo del professionista e la posizione dei tirocinanti che, a seguito del provvedimento, hanno l'onere di cercare un altro *dominus*)¹.

¹ Potrebbe essere, pertanto, viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo l'istanza dell'iscritto, ne disponesse poi la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali del ragioniere iscritto. Per altro verso, sarebbe anche incongruo che una

Dunque, restando sempre ferma la discrezionalità dell'Ordine nella ponderazione degli interessi coinvolti nella fattispecie, si può ritenere un criterio coerente con quanto esposto quello di fare riferimento alla richiesta dell'iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere al massimo a partire dalla data della presentazione della domanda. Per le ragioni esposte, si ritiene che nel caso in esame la cancellazione possa retroagire al massimo fino alla data del 28 gennaio 2016.

In merito agli obblighi contributivi conseguenti, si segnala che il contributo annuale al Consiglio dell'Ordine, comprensiva della quota di pertinenza del Consiglio Nazionale, deve essere versato da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell'Albo o nell'Elenco speciale. Dunque, se la cancellazione dispiega i suoi effetti ad anno già iniziato, si ritiene dovuto il contributo annuale integrale.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione